

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI 14

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/D (Decisioni della Commissione Tesseramenti)

La Commissione Tesseramenti, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 12 maggio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Avv. Guido Valori, Presidente; Dott. Massimo Procaccini, Avv. Fabio Sarandrea, Vice Presidenti; Avv. Massimo Garzilli, Avv. Stefano Persichelli, Avv. Francesca Rinaldi, Avv. Gaetano Tornatore, Avv. Sergio Valente, Componenti; Sig. Marco Cenciarelli, Segretario.

1) RECLAMO N.72 DEL SIG. DI GIORGIO ARMANDO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA' POL. D. ZA MARIOLA TIRINO BUSSI.

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

2) RECLAMO N.75 DEL SIG. IPPOLITO ALESSANDRO TENDENTE AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F. DALLA SOCIETA' A.S.D. FO.CE.VARA.

La Commissione Tesseramenti in accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara il calciatore IPPOLITO ALESSANDRO svincolato dalla società A.S.D. FO.CE.VARA.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.

3) RECLAMO N.76 DELLA SOCIETA' A.S.D. R11 LATINA TENDENTE AD OTTENERE IL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE BULBOACA GRAVIL ALEXANDR.

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e, per l'effetto, ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 4) RECLAMO N.77 DELLA SOCIETA' QUARTIERE CAMPO DELL'ORO TENDENTE AD OTTENERE IL TESSERAMENTO IN PROPRIO FAVORE DEL CALCIATORE IORI MATTIA.**

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

- 5) RECLAMO N.78 DELLA SOCIETA' A.S.D. CITTA' DI COLLEFERRO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. PER IL CALCIATORE ALTERI MARCO.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e, per l'effetto, ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 6) RECLAMO N.79 DELLA SOCIETA' A.S.D. CITTA' DI COLLEFERRO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. PER IL CALCIATORE TROMBETTA GIANMARCO.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e, per l'effetto, ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 7) RECLAMO N.80 DELLA SOCIETA' A.S.D. CITTA' DI COLLEFERRO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. PER IL CALCIATORE SINIBALDI ALESSANDRO.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e, per l'effetto, ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 8) RECLAMO N.81 DELLA SOCIETA' A.S.D. CITTA' DI COLLEFERRO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. PER IL CALCIATORE COLELLI FABIO.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e, per l'effetto, ordina incamerarsi la tassa reclamo.

- 9) RECLAMO N.82 DELLA SOCIETA' A.S.D. CITTA' DI COLLEFERRO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DELLO SVINCOLO EX ART. 108 N.O.I.F. PER IL CALCIATORE GIORGI GABRIELE.**

La Commissione Tesseramenti rigetta il reclamo e, per l'effetto, ordina incamerarsi la tassa reclamo.

10)RECLAMO N.84 DELLA SOCIETA' A.S.D. CITTA' DI COLLEFERRO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO TEMPORANEO DEL CALCIATORE TROMBETTA GIANMARCO IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.S. SAN VITO CALCIO A 5.

La Commissione Tesseramenti in accoglimento del reclamo della A.S.D. CITTA' DI COLLEFERRO dichiara nullo il tesseramento del calciatore TROMBETTA GIANMARCO in favore della società A.S. SAN VITO CALCIO A 5.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

11)RECLAMO N.85 DELLA SOCIETA' A.S.D. CITTA' DI COLLEFERRO TENDENTE AD OTTENERE L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO TEMPORANEO DEL CALCIATORE COLELLI FABIO IN FAVORE DELLA SOCIETA' A.S. SAN VITO CALCIO A 5.

La Commissione Tesseramenti in accoglimento del reclamo della A.S.D. CITTA' DI COLLEFERRO dichiara nullo il tesseramento del calciatore COLELLI FABIO in favore della società A.S. SAN VITO CALCIO A 5.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina restituirsi la tassa reclamo.

12)RECLAMO N.104 DEL CALCIATORE SY OUSMANE TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITA' DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 20.07.2009 CON LA SOCIETA' A.S. ANDRIA BAT S.R.L. E IL RICONOSCIMENTO DELLA VALIDITA' DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 16.08.2008 CON LA SOCIETA' A.S. ANDRIA BAT S.R.L..

Ordinanza.

13)RECLAMO N.105 DEL SIG. PLASMATI GIANVITO TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITA' DEL CONTRATTO STIPULATO CON LA SOCIETA' CALCIO CATANIA S.P.A. IN DATA 31 AGOSTO 2007 E IL RICONOSCIMENTO DELLA VALIDITA' DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 07 LUGLIO 2006 CON LA SOCIETA' CALCIO CATANIA S.P.A..

La Commissione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva trasmette gli atti alla Procura Federale in sede per gli eventuali deferimenti.

Ordina incamerarsi la tassa reclamo.

**14)RECLAMO DEI SIGG.RI CARRIERI ANTONIO-DAMIANI MARZIA TENDENTE
AD OTTENERE LO SVINCOLO EX ART. 111 N.O.I.F. PER IL CALCIATORE
CARRIERI FABIO DALLA SOCIETA' A.S.D. VOLUNTAS NOVARA.**

La Commissione Tesseramenti accoglie il reclamo e, per l'effetto, dichiara il calciatore CARRIERI FABIO svincolato dalla società A.S.D. VOLUNTAS NOVARA. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Guido Valori

Publicato in Roma il 13 maggio 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete